

**Trattamento tributario delle Fondazioni Casse di Risparmio. Art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.**

*Sintesi:*

In conformità al parere del Consiglio di Stato n. 103/95, reso nell'adunanza della Sez. III del 24 ottobre 1995, viene negata la riconducibilità delle Fondazioni Casse di Risparmio fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRPEG individuati dall'art. 6 del d.P.R. n. 601/73. Conseguentemente è stata negata l'applicabilità alle stesse Fondazioni dell'esonero della ritenuta sui dividendi disposta dall'art. 10-bis della legge n. 1745/62 (art. 73, comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

*Testo:*

In forza della legge 30 luglio 1990, n. 218 dalle Casse di Risparmio sono state scorporate e conferite a società per azioni le aziende di credito.

Gli enti risultanti a seguito del conferimento dell'azienda bancaria ai sensi della citata legge n. 218 del 1990, nonché del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, hanno assunto la denominazione di Fondazioni Casse di Risparmio e si configurano quali enti autonomi che:

- a) perseguono fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità;
- b) possono mantenere le originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli;
- c) possono compiere le operazioni finanziarie commerciali, immobiliari e mobiliari, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi;
- d) amministrano la partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finché ne sono titolari;
- e) non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazione di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie.

In considerazione delle finalità indicate sub a) e b) (perseguimento di fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità; possibilità di mantenere le finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli) le Fondazioni Casse di Risparmio hanno invocato in loro favore il beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Il problema dell'applicabilità dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 alle Fondazioni Casse di Risparmio.

L'art. 6 del d.P.R. n. 601, sostituito dall'art. 66, comma 8, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce, al comma 1, che l'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
- b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
- c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;
- c-bis) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi.

La disposizione richiamata reca un'espressa elencazione dei beneficiari della riduzione a metà dell'IRPEG, individuati in base alla categoria di appartenenza.

La questione dell'applicabilità alle Fondazioni Casse di Risparmio del beneficio della riduzione a metà dell'IRPEG presuppone, pertanto, in via prioritaria la qualificazione giuridica delle Fondazioni, allo scopo di verificare la possibilità di inquadrarle in una delle specifiche categorie di enti indicate dalla norma agevolativa.

Si sono evidenziate al riguardo particolari problematiche originate dalla pluralità delle finalità statutarie perseguite dagli enti in argomento, non esattamente coincidenti con quelle di una specifica categoria di enti prevista dall'art. 6 menzionato, e rese di difficile soluzione in via interpretativa per la mancanza di una formale ed univoca

pronuncia in merito alla natura, tassativa o esemplificativa, dell'elencazione dei soggetti destinatari della riduzione a metà dell'IRPEG.

Si è ritenuto, quindi, di dover sottoporre al Consiglio di Stato la questione della riconducibilità delle Fondazioni Casse di Risparmio nell'ambito applicativo dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.

### Il parere del Consiglio di Stato

Si riporta di seguito integralmente il passo conclusivo del parere del Consiglio di Stato n. 103/95, reso nell'adunanza della Sez. III del 24 ottobre 1995.

"Gli enti in questione ... non sono né "istituti di istruzione" o "istituti di studio", né "fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali"; né si possono inquadrare tra gli enti di assistenza dato il carattere eventuale ed accessorio di siffatta attività rispetto all'attività principale che consiste nella gestione della partecipazione nella società per azioni conferitaria. Due ordini di considerazioni sono in tal senso decisive:

- a) la norma di riferimento ha natura derogatoria rispetto al principio espresso in via generale di assoggettamento delle persone giuridiche all'imposta sul reddito (norme che vanno lette alla luce degli articoli 53 e 3 della Costituzione): come tutte le norme di esenzione anche parziale e di agevolazione rispetto a un obbligo previsto in via generale, l'elencazione contenuta nell'articolo 6 citato è di stretta interpretazione e non è consentito il ricorso al criterio ermeneutico estensivo o analogico;
- b) dall'esame degli statuti in atti chiaramente si evince che le fondazioni proseguono e costituiscono continuazione storica e giuridica delle Casse di Risparmio: anche dal punto di vista statutario scopo principale dell'ente è la gestione del conferimento.

Ne deriva che nessun ragionevole margine rimane all'interprete per considerare le fondazioni in esame destinatarie del beneficio fiscale di cui al citato articolo 6 del d.P.R. 601/1973".

## *Conclusioni*

In conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato sopra richiamato ritiene la scrivente che le Fondazioni Casse di Risparmio non sono riconducibili fra i destinatari della riduzione a metà dell'IRPEG individuati dall'art. 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

Conseguentemente le stesse Fondazioni non possono beneficiare dell'esonero dalla ritenuta sui dividendi disposta dall'art. 10-bis della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 (art. 73, comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600).

Alla stregua di quanto precede, sulla base delle certificazioni rilasciate dalle D.R.E. alle Fondazioni, i competenti uffici delle entrate provvederanno alla conseguente azione accertatrice, anche mediante rettifiche di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Le Direzioni delle Entrate sono pregate di accusare ricevuta della presente a questo Dipartimento delle Entrate, Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario; gli Uffici Distrettuali e i Centri di Servizio alle rispettive Direzioni delle Entrate.